



Dipartimento Salute e
Sicurezza

CoViD-19

Misure emergenziali in tema di Salute e Sicurezza

Francesco Ruggia - Coordinatore

Irene Anna Basiricò

Lea Biavati


Anna Palma

v. 1.0

20/03/2020

Il presente elaborato costituisce l'esito di una esercitazione svolta nel mese di marzo 2020 dagli studenti del corso in Diritto delle Relazioni Industriali (corso di laurea in Relazioni di Lavoro) dell'Università di Modena e Reggio Emilia

**ANALISI DELL'EVOLUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
NORMATIVO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.**



Fonti:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg>

[https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction:](https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction)

**RICERCA DI DECRETI, PROVVEDIMENTI, CIRCOLARI, ORDINANZE IN MATERIA
DI EMERGENZA SANITARIA DA #COVID19 NELLA PROSPETTIVA DELLA
GESTIONE STRAORDINARIA DEI RAPPORTI DI LAVORO.**

DATA	MINISTERO DELLA SALUTE
01/02	<u>Circolare</u> riguardante indicazioni per studenti, docenti tornati dalla Cina o che avevano intenzione di viaggiare.
03/02	<u>Circolare</u> riguardante indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. È compito del datore di lavoro assicurare la sicurezza dei lavoratori.
22/2- 25/2-27/02 Febbraio e 09/03	<u>Circolari</u> riguardanti le indicazioni per i medici e gli infermieri che entrano a contatto con soggetti risultati positivi, indicazioni per gestire i pazienti e per gestire i decessi.
12/03/202	Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

DATA	GOVERNO
31/01	<u>Delibera del Consiglio dei Ministri</u> Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
23/02	<u>DL n. 6</u> Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quali: divieto di allontanamento o di entrata nelle zone rosse; sospensioni di lezioni, manifestazioni, eventi sportivi; divieto di assembramento; sospensioni o limitazioni delle attività lavorative nelle aree interessate o possibilità di lavoro agile.
25/02 - 1/03 -4/03	<u>D.P.C.M</u> Ulteriori misure attuative del Dlgs. 23/2/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
5/3	<u>L.</u> n. 13. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
8/3	<u>D.P.C.M.</u> Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
8/3	<u>DL n. 11</u> Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
9/3	<u>D.P.C.M.</u> Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

11/3	<p>D.P.C.M Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.</p> <p><i>Art. 1, comma primo, n. 7 e 8:</i></p> <p>7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:</p> <p>a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;</p> <p>b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;</p> <p>c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;</p> <p>d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;</p> <p>e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;</p> <p>8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;</p>
14/03	<p>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</p>

Fonti :

<http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus>

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>

RELAZIONI INDUSTRIALI

- **Il 27 febbraio** in Emilia-Romagna ci sono state Imprese che hanno previsto l'obbligo per i lavoratori di compilare schede di autocertificazione/questionari riguardo al loro stato di salute, o proponendo altre modalità analoghe di profilazione di massa, che sono state dichiarate illegittime da CGIL, CISL e UIL;
- **2 marzo 2020, n. 1**→ Delibera FSBA: fino al 31 marzo per l'erogazione di tale Fondo, occorrerà utilizzare la causale "COVID-19 – CORONAVIRUS";
- **10 marzo 2020**→ Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil (Telecomunicazioni- **Misure urgenti di prevenzione e sicurezza per i call-center**). Si stabilisce di
 - 1) favorire lo smart working sia per la forza lavoro in "house" e sia per quella in "out sourcing"
 - 2) si evita di creare affollamento utilizzando un metodo a scacchiera all'interno delle sale,
 - 3) si prevede la sanificazione dei luoghi di lavoro e l'utilizzo per i lavoratori di una propria cuffia;
- **12 marzo 2020** → Federchimica, Farindustria, OO.SS (secondo avviso comune): in merito a quanto stabilito nel DPCM dell'11 marzo, si stabilisce di adottare le norme in merito a protocolli di sicurezza e anti-contagio e di utilizzare quando possibile il lavoro agile. Se non sarà possibile proseguire con l'attività, le parti decideranno di utilizzare gli ammortizzatori sociali;
- **14 marzo** → ASSOVETRO e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC, sottoscrittori del CCNL per i dipendenti dalle Aziende Industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le Aziende che producono lampade e display: in merito a quanto stabilito nel DPCM dell'11 marzo si stabilisce di adottare le norme in merito a protocolli di sicurezza e anti-contagio e di utilizzare quando possibile il lavoro agile. Se non sarà possibile proseguire con l'attività, le parti decideranno di utilizzare gli ammortizzatori sociali;
- **14 marzo** → Sottoscrizione del **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**, che riguarda i seguenti 13 punti:
 1. Informazione;
 2. Modalità di ingresso in azienda;
 3. Modalità di accesso dei fornitori esterni;
 4. Pulizia e sanificazione in azienda;
 5. Precauzioni igieniche personali;
 6. Dispositivi di protezione individuale;
 7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack.);
 8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi);
 9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti;
 10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
 11. Gestione di una persona sintomatica in azienda;
 12. Sorveglianza sanitaria/ medico competente/ RLS;
 13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Fonte: <http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2020/03/Protocollo-Condiviso.pdf.pdf>

- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) condivide con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il **Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei CANTIERI EDILI**. Dopo l'adozione, il 14 marzo, del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure. L'obiettivo del presente Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 riguardante i seguenti punti:
 1. Informazione
 2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
 3. Pulizia e sanificazione del cantiere
 4. Precauzioni igieniche personali
 5. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
 6. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
 7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni)
 8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
 9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS/RLST

Fonte:

<http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf>
<http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/linee%20guida%20cantieri.pdf>

Oltre al Protocollo, viene emanato il **Decreto Legge n. 18/2020, noto come “Cura Italia”** il quale prevede ulteriori misure per le aziende e con riferimento alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, si trovano questi articoli:

Titolo I

“Art. 16(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio”

TitoloII

Capo I- Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

“1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”

Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

“1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

Art. 45 (Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

“1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico

2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

"7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

Art. 84, comma 3 e 4 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa).

Art. 85, comma 2 e 3 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)

Art. 108(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)

"1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella

cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive."

PROBLEMATICHE

Gli imprenditori si trovano in gravi difficoltà, data la situazione in cui si trova oggi l'Italia ed essi si trovano a dover prendere delle scelte importanti cercando di tutelare i propri dipendenti nel miglior modo possibile e cercando di impattare nel minor modo possibile la situazione economica dell'impresa stessa. Il Protocollo e il D.L. sopracitati, sono stati emanati dal Governo per agevolare la posizione degli imprenditori, tuttavia, come abbiamo potuto osservare, così non è stato e tanti sono i dubbi e i riscontri negativi verificatisi.

Successivamente, all'uscita del Protocollo, il quale ha previsto l'erogazione di ammortizzatori sociali per i lavoratori delle aziende che optano per la sanificazione e pulizia dei luoghi di lavoro, numerose aziende italiane hanno deciso di fermare l'attività lavorativa. Tra queste ricordiamo: "Fca, Maserati, Michelin, Fincantieri, Luxottica hanno deciso di chiudere per tre giorni" (<https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-aziende-che-hanno-scelto-fermarsi-ADtrU3C>).

Anche "Scavolini" ha deciso di chiudere, ma il fondatore dell'azienda ha ritenuto necessario precisare che non impone la chiusura alle aziende che non si occupano di beni ritenuti essenziali e lasciare agli imprenditori libera scelta, potrebbe causare gravi problemi di concorrenza sleale. (https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/coronavirus-valter-scavolini-1.5067853/amp?_twitter_impression=true&fbclid=IwAR0SnB2lCDQX-G1Vov1wsp_G-eaGi-zv_x2fDZPdek2CDIYg2GBt8MDhx0). Questa è una delle problematiche principali, in quanto il protocollo non è vincolante per le aziende e quindi di fatto ogni imprenditore può scegliere autonomamente il da farsi, ma questa possibilità di scelta potrebbe causare un problema ai lavoratori, alle famiglie dei lavoratori e alle persone in generale che sono obbligate a spostarsi minando così al contenimento del virus. Inoltre, abbiamo potuto notare che in molte aziende non si è riusciti ad ottenere un accordo tra imprenditore, lavoratore e sindacati e ciò ha portato al verificarsi di scioperi. Tra queste ricordiamo: Fincantieri, Electrolux, etc.

Anche il Decreto n. 18/2020 cd. "Cura Italia" ha causato malcontento, dato che il ministro del lavoro Nunzia Catalfo ha dichiarato che: "Il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, l. 15 luglio 1966, n. 604". Ciò significa che dalle tutele è escluso proprio il personale di cura. Inoltre, ha dichiarato che: "Per questi lavoratori continueranno a valere le regole ordinarie. In ogni caso per i lavoratori del settore domestico si potrà prevedere un indennizzo, sul modello di quello dei lavoratori autonomi". Quindi, ancora oggi di questi lavoratori non si sa quale siano le sorti. (https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_marzo_17/coronavirus-catalfo-misure-difesa-14-milioni-lavoratori-827c919c-6892-11ea-9725-c592292e4a85.shtml?cmpid=tbdb7cfb4bdLE).

PRASSI AMMINISTRATIVA:

- CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori e degli Esperti contabili) informativa 5 marzo 2020, n. 16 - Istruzioni operative per l'adozione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ex d.l. n. 6 /2020, DPCM 1.3.2020, d.l n. 9/2020, DPCM 4.3.2020 e direttiva FP 1/2020.

OBIETTIVO

Il nostro obiettivo in quanto Dipartimento di salute e sicurezza dei lavoratori sarà quello di analizzare giornalmente le disposizioni emanate dal Governo, partendo dalle fonti di natura non emergenziale per poi giungere a quelle attuate in queste settimane. Successivamente, sarà compito nostro valutare le problematiche che sorgeranno e cercare di risolvere mettendo in atto le decisioni più appropriate per la salute e la sicurezza dei lavoratori, evitando quanto più possibili gravi conseguenze per gli imprenditori.